

servizio ancora più attento alle necessità di quei contribuenti che sono impegnati con il lavoro al mattino. L'obiettivo è quello di estendere a breve l'iniziativa in tutta Italia;

- i siti del Gruppo si sono arricchiti di importanti novità a favore dei contribuenti con l'attivazione di una sorta di sportello virtuale sempre disponibile;
- la sigla dell'accordo quadro tra Equitalia e Confcommercio Imprese per l'Italia, getta le basi di un'intensa collaborazione sul territorio nazionale per fornire assistenza alle realtà imprenditoriali, demandando agli Agenti della riscossione e alle strutture territoriali di Confcommercio la stipula di intese a livello locale incentrate sulla consulenza, formazione, informazione e altre soluzioni dedicate.
- la sigla dell'accordo tra il Ministero della P.A. ed Equitalia per ampliare l'accessibilità ai servizi della Pubblica Amministrazione a favore dei cittadini attraverso le cosiddette "Reti amiche": grazie alla sua realizzazione è possibile pagare le cartelle esattoriali anche in tabaccheria, nei grandi centri commerciali, alle Poste, o in banca e senza costi aggiuntivi.

Evoluzione della normativa di settore

Per quanto attiene alla normativa di settore, si riepilogano, di seguito, i provvedimenti di particolare interesse, emanati nel periodo di riferimento.

Cartella di pagamento

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/104390 del 28 luglio 2010, sono state approvate le "Avvertenze" relative alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle entrate, ad integrazione del modello di cartella di pagamento approvato, sempre con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il 20 marzo 2010, per i ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/130264 del 20 settembre 2010, sono state approvate, altresì, le "Avvertenze" relative al nuovo modello di cartella di pagamento per i ruoli formati dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane.

Decreto Legge n. 40/2010

Il 25 marzo 2010 è stato introdotto il D. L. 40/10, (G.U. n. 71 del 26.03.2010), convertito con modificazioni nella L. 73/10 (G.U. n. 120 del 25.05.2010), contenente "disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,

di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori". In tale decreto, sono contenute disposizioni rilevanti in relazione a diversi argomenti:

Riscossione crediti Inps - l'articolo 1, comma 6-bis, prevede che la riscossione delle somme indebitamente erogate dall'Inps nonché dei crediti vantati dallo stesso Istituto ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 412/91 (prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali) e riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 26 del D.L. 536/87 sia effettuata mediante ruolo.

Riscossione delle entrate degli Enti locali – nel decreto n. 40 del 2010 sono, altresì, contenute disposizioni che incidono su diversi aspetti relativi, in generale, alla materia della fiscalità locale:

a) Procedura di affidamento del servizio di riscossione: l'articolo 1, comma 6-quater modifica l'art. 3, comma 25-bis, del D.L. 203/05 specificando che l'attività di riscossione, per la quale è necessario il previo esperimento della gara, è sia la spontanea che la coattiva. Il comma 6-quinquies, abroga l'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 112/99, ai sensi del quale sino ad oggi per le provincie ed i comuni che non si avvalevano delle facoltà loro riconosciute dal D.Lgs. 446/97, la riscossione coattiva delle loro entrate era, in ogni caso, assicurata dagli Agenti della riscossione. Per effetto di tali disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le Società del gruppo Equitalia potranno svolgere l'attività di riscossione (anche soltanto coattiva) dei crediti degli Enti locali esclusivamente previa gara.

b) Società iscritte all'albo della fiscalità locale: l'articolo 3, comma 3, stabilisce che, in caso di cancellazione dall'albo o di stato di insolvenza, le società che hanno esercitato le funzioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per non meno di 50 Enti locali, sono ammesse di diritto alle procedure previste dal D.L. 347/03 (cd. Legge Marzano); l'articolo 3-bis, stabilisce, poi, per tutte le società iscritte all'albo della fiscalità locale (comprese, quindi, quelle del gruppo Equitalia e le altre a partecipazione pubblica), dei limiti minimi di capitale sociale che le stesse devono possedere ai fini dell'iscrizione all'albo.

Al riguardo occorre, comunque, tenere presente che, per effetto del successivo comma 2-bis dello stesso art. 3-bis (introdotto dall'articolo 38, comma 13-sexies, del D.L. 78/10), le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica. Di conseguenza, essi non incidono sull'attività delle Società del gruppo Equitalia bensì su coloro che, nel nuovo assetto della gestione della fiscalità locale, saranno i "concorrenti" di tali Società.

Notifiche all'estero - l'articolo 2, comma 1, introduce modifiche alle disposizioni in materia di notifica degli atti relativi ai contribuenti non residenti e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.). Mediante la modifica dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, viene disposto

che la notifica dei predetti atti possa venire effettuata, oltre che ai sensi dell'art. 142 c.p.c., anche mediante spedizione di raccomandata A.R. all'indirizzo estero risultante dall'AIRE. Nella lett. b), dell'art. 2, comma 1, è specificato che le nuove disposizioni in materia di notificazione operano anche in materia di riscossione e, conseguentemente, viene modificato l'art. 26 del DPR n. 602 del 1973 estendendo, esplicitamente, l'applicabilità delle disposizioni, dettate con riferimento all'attività di accertamento, anche alla notifica delle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione. Tale modifica, evidentemente, incide sull'operatività sino ad oggi esistente nel processo di notifica seguito dalle Società del Gruppo.

Definizione agevolata per le Società cedenti - l'articolo 2, nei commi da 2-septies a 2-decies, riconosce ai soggetti che hanno ceduto il capitale sociale delle società ex concessionarie a Riscossione SpA (ora Equitalia SpA), la possibilità di definire le controversie relative alle attività svolte, in proprio o da loro partecipate, fino al 30 giugno 1999 e pendenti alla data del 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 40/10. Tale definizione non si applica alle controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli Enti locali e delle camere di commercio e di quelle che costituiscono risorse proprie dell'UE. Sebbene la definizione in parola riguardi chiaramente i soggetti che hanno ceduto il capitale sociale a Equitalia, essa implica, tuttavia, da parte delle Società del Gruppo lo svolgimento di attività di carattere strumentale agli adempimenti che devono essere svolti dai predetti soggetti per avvalersi della definizione in parola. In tale prospettiva si è provveduto a fornire alle Partecipate le necessarie istruzioni sui comportamenti da adottare.

Iscrizione di ipoteca da parte degli Agenti della riscossione - l'articolo 3, comma 2-ter, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 40/10, gli Agenti della riscossione non possono iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973, per la riscossione di crediti inferiori a 8.000 euro.

Misura "antiburocrazia" - l'articolo 3, comma 3-bis, modifica l'art. 49 del DPR n. 602 del 1973 con la previsione che il debitore possa dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale delle stesse opponendo direttamente all'Agente della riscossione una dichiarazione dell'Ente creditore che attesti tali circostanze. Al riguardo il nuovo comma 1-ter dell'art. 49, prevede l'emanazione di un decreto di attuazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Decreto Legge n. 78/2010

Il 31 maggio 2010 è stato emanato il D.L. 78/10 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla G.U. n. 125 del 31.05.2010), convertito con modificazioni nella Legge 122/10 (G.U. n. 176 del 30.07.2010), con cui sono state disposte "Misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competitività economica". Con tale decreto, anche in sede di conversione in legge, sono state introdotte numerose disposizioni rilevanti in merito a diversi aspetti delle attività svolte dalle Società del gruppo Equitalia.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento - L'articolo 29, comma 1, modifica in modo significativo l'attuale assetto delle procedure di riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, vengono eliminati due momenti del processo di riscossione a mezzo ruolo, ovvero l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Ente creditore, delle somme dovute e la conseguente notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione, attribuendo, invece, efficacia di titolo esecutivo ad alcuni atti (che per la legislazione attualmente vigente precedono l'iscrizione a ruolo) con i quali è comunicata al contribuente la pretesa creditoria.

La rilevanza delle modifiche introdotte nel sistema di riscossione delle sopra citate imposte, ha reso, evidentemente, necessario prevedere nello stesso comma 1 dell'art. 29, una serie di disposizioni specifiche, alcune delle quali hanno contenuto sostanzialmente analogo a quelle formulate con riferimento alla disciplina della riscossione mediante ruolo.

Le modifiche che il D.L. 78/10 ha introdotto relativamente alla riscossione delle imposte dirette e dell'Iva, sono destinate ad avere sulle procedure attualmente utilizzate dagli Agenti della riscossione effetti certamente rilevanti di cui, tuttavia, non è possibile allo stato definire l'esatta entità. Tra essi il più immediato è dato dalla significativa riduzione dei volumi delle cartelle di pagamento che dovranno essere notificate. Altrettanto rilevante è destinata ad essere l'incidenza sulla gestione dell'attività degli agenti della disposizione (art. 29, comma 1, lett. e) che prevede, a pena di decadenza, l'avvio dell'espropriazione forzata entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Procedure concorsuali

- L'articolo 29, comma 2, contiene disposizioni in materia di transazione fiscale e modifica, in particolare, l'articolo 182-ter della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) stabilendo, tra l'altro, che, in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate, oltre all'imposta sul valore aggiunto, siano oggetto esclusivamente di un eventuale pagamento dilazionato e non parziale;
- L'articolo 29, comma 3, modifica l'articolo 87 del DPR n. 602 del 1973, con l'introduzione in quest'ultimo articolo del comma 2-bis relativo al concordato fallimentare, nel quale è previsto che, in caso di proposta di concordato fallimentare, l'Agente della riscossione invii la proposta stessa all'Agenzia delle entrate e la approvi solo sulla base di una formale autorizzazione della stessa Agenzia delle entrate;
- l'articolo 29, comma 6, che pone, a carico del curatore, l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'eventuale

insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Misure cautelari - l'articolo 29, comma 5, modificando l'articolo 27, comma 7, primo periodo, del D.L. 185/08, garantisce che le misure cautelari adottate dall'Ente creditore conservino, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base ad un processo verbale di constatazione, ad un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ad un provvedimento di irrogazione della sanzione oppure ad un atto di contestazione. Tale norma va ad implementare l'ambito di efficacia di una disposizione precedentemente introdotta allo scopo di assicurare maggiore efficienza al sistema, in generale, di recupero delle entrate dei soggetti pubblici.

Disposizioni in materia penale - l'articolo 29, comma 7, modifica l'art. 319-bis del codice penale inserendo tra le ipotesi aggravate di corruzione anche quella in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, riguardino, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi. Inoltre, l'ulteriore disposizione contenuta nel comma 7, ha la finalità di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale (art. 182 ter del r.d. n. 267/1942), nonché dell'adesione all'accertamento (D.Lgs. 218/97) e della conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 546/92). Infatti, per tali ipotesi la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica (art. 1, comma 1, L. 20/94) è limitata al dolo; l'articolo 29, comma 4, modifica l'articolo 11 del D.Lgs. 74/00, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte introducendo, peraltro, un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali. In base alla nuova formulazione del citato articolo 11, la soglia di punibilità è ora fissata in 50.000 euro ed è stata introdotta un'aggravante specifica (nel caso in cui le somme, al cui pagamento il contribuente intenda sottrarsi, siano superiori al quadruplo della nuova soglia di punibilità) che implica una pena raddoppiata nel minimo e aumentata della metà nel massimo.

Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps - l'articolo 30, nei commi 1-15, interviene sulla disciplina relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps modificandone in modo sostanziale l'attuale assetto. In modo, di fatto, speculare alle innovazioni introdotte dall'art. 29, comma 1 in materia di riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, viene attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2011, natura di titolo esecutivo ad un atto diverso dal ruolo (l'avviso di addebito) allo scopo, evidentemente, di rendere più celere il recupero dei crediti Inps.

Anche con riferimento ai crediti Inps, la rilevanza delle modifiche introdotte nel sistema di riscossione delle sopra citate imposte, ha reso necessario prevedere delle disposizioni specifiche di contenuto, in parte, analogo a quelle formulate nell'ambito della disciplina generale della riscossione mediante ruolo.

Anche le modifiche che il D.L. 78/10 ha introdotto relativamente alla riscossione dei crediti Inps, sono destinate ad avere un significativo impatto sulle attuali procedure utilizzate dagli Agenti della riscossione per la loro riscossione di cui il più evidente sarà, anche in questo caso, la riduzione dei volumi delle cartelle di pagamento da notificare.

Ruoli degli Enti previdenziali - l'articolo 30, comma 10, prevede, a partire dalla data di entrata in vigore del D. L. 78/10, l'abrogazione dell'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 46/99, in base al quale l'Ente previdenziale, in presenza di un ricorso amministrativo, poteva sino ad oggi sospendere la riscossione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione, notificando, sia al medesimo agente sia al contribuente, un provvedimento motivato. L'articolo 38, comma 12, interviene anch'esso in materia di riscossione dei crediti degli Enti pubblici previdenziali modificando, in via transitoria, la disciplina dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo di tali crediti quali fissati dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 46/99. Viene, infatti, disposto che i predetti termini di decadenza non si applichino, limitatamente al periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, alle iscrizioni a ruolo dei contributi non versati e degli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente al 1° gennaio 2004.

Compensazione con debiti iscritti a ruolo - L'articolo 31, contiene disposizioni che modificano in modo rilevante l'attuale normativa in materia di compensazioni tra crediti di natura erariale e debiti iscritti a ruolo e per le quali è prevista un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2011. In tale contesto, in particolare, è previsto che la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/97) relativi alle imposte erariali, non possa essere effettuata qualora il contribuente sia stato iscritto a ruolo per debiti, relativi a imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e sia scaduto il relativo termine di pagamento (art. 31, comma 1).

Notifica a mezzo PEC - L'articolo 38, comma 4, modifica l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 e l'articolo 26 del DPR n. 602 del 1973 in materia di notifica. In particolare, viene modificato l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 relativo alla notificazione al contribuente degli avvisi di accertamento prevedendo che la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di domicilio possa essere effettuata esclusivamente con apposita comunicazione al competente ufficio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, anche in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e non più, quindi, nell'ambito della dichiarazione annuale. Con la modifica, invece, dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, è stata introdotta la possibilità di effettuare la notifica della cartella di pagamento anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con le modalità di cui al DPR n. 68 del 2005 (regolamento relativo all'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 3/03) all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. Al riguardo, la norma precisa che è esclusa l'applicabilità dell'art.149-bis del c.p.c. che detta specifiche disposizioni per la notificazione a mezzo posta elettronica degli atti giudiziari. In

materia sono in corso approfondimenti per verificare gli impatti e le potenzialità della nuova modalità di notifica.

Anagrafe Tributaria - L'articolo 38, comma 6, consente a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. La disposizione prevede, inoltre, che l'Amministrazione finanziaria - al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti - renda accessibili il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati ai seguenti soggetti:

- alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001;
- alle società interamente partecipate da Enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel Conto Economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT);
- ai concessionari e gestori di pubblici servizi;
- ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria.

La norma in commento prevede, altresì, che tali informazioni possano essere fruite anche con le modalità della "cooperazione applicativa", previa necessaria stipula di apposita convenzione.

Società cessionarie del ramo d'azienda - L'articolo 38, comma 10, introduce un nuovo periodo nell'art. 3, comma 24, lettera b), del D.L. 203/05, consentendo alle società beneficiarie del ramo di azienda relativo alla fiscalità locale (avvenuto per effetto del trasferimento di cui all'articolo 3, comma 24, del D. L. 203/05) di richiedere i dati e le notizie, strettamente necessarie per la riscossione dei ruoli residui ancora in carico alle stesse, agli Enti locali che hanno emesso i ruoli.

Definizione agevolata soggetti cedenti

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2010 ha individuato i termini e le modalità della definizione agevolata, per gli ex azionisti delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione (cd. soggetti cedenti, di cui all'art. 3, comma 10, del D.L. 203/05) delle controversie indicate dall'art. 2, comma 2-septies, del D.L. 40/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/10.

In particolare, il decreto ha stabilito che a tale definizione si provvedesse con il pagamento, effettuato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 ottobre 2010, di una somma pari al 10,91% dell'importo dovuto in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione.

Rateazioni Inps

Nel corso del 2010, l'INPS ha inteso modificare la disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo e, con Circolare n. 106 del 3 agosto 2010, ha fornito le conseguenti istruzioni alle sue strutture periferiche.

Nello specifico, l'Istituto ha stabilito che le istanze di rateazione afferenti ai crediti iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, siano presentate esclusivamente agli Agenti della riscossione territorialmente competenti, che dovranno valutare la sussistenza delle condizioni per il loro eventuale accoglimento.

Ciò, anche al fine di rendere organica la disciplina in materia, che prevedeva il cd. "doppio binario", ossia la possibilità che la dilazione, sulle somme iscritte a ruolo, fosse concessa sia dagli Agenti della riscossione (ai sensi dell'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 248/07) che dagli uffici dell'INPS medesimo (in forza dell'art. 3, comma 3-bis della l. n. 178/2002).

La scelta operativa dell'Istituto risponde alla duplice esigenza di consentire al contribuente di interloquire con un unico soggetto, chiamato a gestire tutte le entrate, indipendentemente dalla loro diversa natura e di consentire la definizione dell'intera esposizione debitoria con regole e criteri unitari.

A decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento, pertanto, le istanze di rateazione presentate agli agenti da soggetti che figurino debitori per entrate varie, devono contenere anche la richiesta di dilazione delle posizioni previdenziali.

Interessi di mora

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/124566 del 7 settembre 2010, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del D.P.R. è stata fissata, a far data dal 1° ottobre 2010, al 5,7567 % in ragione annuale.

Equitalia Giustizia SpA

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 settembre 2010, è stata fissata al 5% dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo Unico Giustizia la misura della remunerazione spettante, per gli anni 2009 e 2010, ad Equitalia Giustizia SpA a titolo di aggio per la gestione del Fondo medesimo.

Rateazioni – Giurisdizione dei provvedimenti di diniego

Con l'ordinanza n. 20778 del 7 ottobre 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, in sede di regolamento di giurisdizione, in materia di rateazione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, affermando definitivamente la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sulle controversie riguardanti provvedimenti di rigetto delle istanze di rateazione per debiti di

natura tributaria.

In particolare, a giudizio della Suprema Corte, la giurisdizione tributaria si estende a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento dell'esecuzione in senso stretto e quindi anche a quelle introdotte dall'impugnazione di un provvedimento di diniego, "implicando essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria".

Legge di stabilità 2011

La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità) non contiene disposizioni di particolare interesse per il Gruppo. Tuttavia, si segnala l'art. 1, comma 157, che modifica lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e s.m.i.), stabilendo che la stessa, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, possa, "nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli Enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione".

Recupero dell'aggio sui ruoli di provenienza comunitaria

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2010 definisce la procedura che gli Agenti della riscossione devono adottare per il recupero della parte di aggio, sui ruoli di provenienza comunitaria, versata allo Stato estero e non incassata. Dietro presentazione, anche per via telematica, di un'apposita istanza (utilizzando uno schema conforme al modello che un emanando Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dovrà approvare) a cura degli agenti, le somme di interesse potranno:

essere trattenute dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 237/1997, previa autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate oppure in caso di incapienza su tali versamenti, mediante rimborso diretto da parte dello stesso Ufficio dell'Agenzia delle entrate, all'esito della verifica della correttezza della richiesta.

Sull'importo spettante a titolo di aggio sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del versamento all'autorità richiedente dell'altro Stato membro fino alla data dell'autorizzazione sopra indicata.

Il Decreto prevede che, anche nel caso di somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Dogane, sia il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate a trattenere i versamenti in Tesoreria ovvero a provvedere al rimborso diretto. A tal fine, gli Agenti della riscossione presentano "l'istanza di autorizzazione ovvero di rimborso per il tramite del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, che procede alla verifica della richiesta e la trasmette al competente Ufficio dell'Agenzia

delle entrate”.

Per assicurare agli agenti il ristoro anche delle somme versate ad integrazione dei versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto citato, all'art. 2 è prevista una disciplina transitoria per il recupero dell'aggio relativo alle somme versate all'autorità richiedente dello Stato membro nel periodo dal 1° dicembre 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto (26 gennaio 2011) e, altresì, degli eventuali importi versati a tale autorità richiedente, nel medesimo periodo, a titolo di integrazione dei versamenti eseguiti al netto dell'aggio.

In tal caso, è stabilito un termine di 30 giorni per presentare l'istanza di autorizzazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate (trenta giorni che, naturalmente, decorrono dalla data di adozione del prescritto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate).

Violazioni c.d.s. - sanzioni amministrative pecuniarie

Con Decreto del Ministero della Giustizia 22 dicembre 2010 sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 285/92. In particolare, è stato modificato l'importo relativo alla sanzione di cui all'art. 214 del predetto Codice, applicabile, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del DPR n. 602/1973, in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Nella fattispecie, la sanzione, precedentemente ricompresa tra 714,00 e 2.859,00 euro, adesso può oscillare tra 731,00 e 2.928,00 euro.

Decreto milleproroghe

Il D. L. 225/10 (cd. "milleproroghe"), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" fissa al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di alcuni termini e regimi giuridici (indicati nella tabella 1 allegata) con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011 (all'art. 1, comma 1).

Per quanto attiene alle attività del Gruppo, le disposizioni di interesse riguardano la proroga dei termini di cui all'art 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. 203/05, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

All'art. 1, comma 2, il D.L 225/10 prevede, poi, che il nuovo termine del 31 marzo 2011 e quelli ulteriori previsti nella tabella possano essere ancora prorogati al 31 dicembre 2011 con DPCM. Per la precisione, la disposizione recita: *"Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata"*.

Il decreto “milleproroghe” contiene altre disposizioni che possono impattare sulle attività del Gruppo:

- l’art. 2, comma 2, con riferimento agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto, differisce al 30 giugno 2011 il termine del 20 dicembre 2010 (stabilito dal DM 1° dicembre 2010) relativo al versamento dei tributi e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (nei confronti dei soggetti di cui agli elenchi acclusi, da ultimo, al citato decreto del 1 dicembre 2010). In proposito, cfr. infra, nella sezione “eventi calamitosi – Regione Veneto”;
- l’art. 2, comma 3 riguarda la riscossione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Nello specifico, la norma sospende la riscossione delle rate in scadenza tra gennaio e giugno 2011 (riscossione disciplinata dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del D.L. 78/10), demandandone la ripresa ad apposito DPCM.

Tra le varie ipotesi di termine prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011, nel decreto “milleproroghe” era contemplato quello di cui all’art. 64, comma 3, del D.Lgs. 82/05, in materia di Codice dell’amministrazione digitale, a decorrere dal quale non sarebbe stato più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. Al riguardo, tuttavia, è intervenuto il D. Lgs. 235/10 (cfr. infra), che, tra l’altro, ha espressamente abrogato il citato comma 3 dell’art. 64.

Codice dell’amministrazione digitale

Con D. Lgs. 235/10 sono state apportate, a norma dell’articolo 33 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. 82/05.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. a) ha sostituito l’art. 2 del predetto Codice, prevedendo che le disposizioni del Codice medesimo si applichino anche “alle società, interamente partecipate da Enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel Conto Economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Per completezza, si segnala che l’art. 57 del D. Lgs. in argomento, al comma 20, prevede che alcune disposizioni modificative del Codice, tra cui quella sopra menzionata (nello specifico, si tratta, altresì, degli artt. “9, comma 1, lettere d) ed e), 12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1, lettera b), 34, 37, comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51”) siano “applicate dalle pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facoltà di avvalersi a tal fine dell’assistenza tecnica di DigitPa, considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto

delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli omologhi uffici”.

Dati della riscossione

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2010

Nel corso dell'esercizio 2010 il gruppo Equitalia, attraverso il progressivo consolidamento della propria struttura organizzativa e il costante presidio della missione istituzionale affidatagli, ha ulteriormente intensificato l'impegno nel contrasto all'evasione da riscossione.

Dall'analisi dei dati gestionali al 31 dicembre u.s. emerge un miglioramento generale della performance a livello dell'intero Gruppo: i soddisfacenti risultati conseguiti nel 2010 dall'insieme delle società Agenti della riscossione evidenziano un ampio superamento degli obiettivi operativi previsti, nonché sensibili incrementi rispetto ai corrispondenti valori registrati nel biennio precedente.

In particolare, gli incassi da ruoli erariali al 31 dicembre u.s. ammontano a 4,6 miliardi di euro, e quelli conseguiti in relazione ai ruoli INPS e INAIL a 2,8 miliardi di euro, con significativi incrementi per entrambe le tipologie di riscossione rispetto ai due anni precedenti.

Considerando anche gli incassi da ruoli relativi ad altri Enti non statali (Regioni, Province, Comuni, Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a 8,9 miliardi di euro, con aumenti del 14,8% rispetto al 2009 e del 26,5% rispetto al 2008, come evidenziato nella seguente tabella di sintesi.

(Valori espressi in €/mil.)

	2008	2009	2010	Variazione % 2010/2008	Variazione % 2010/2009
Totale Incassi da ruolo	7.014	7.735	8.876	26,5%	14,8%
Ruoli erariali	3.723	3.966	4.613	23,9%	16,3%
Ruoli INPS -INAIL	2.141	2.454	2.839	32,6%	15,7%
Ruoli Enti non statali	1.150	1.315	1.425	23,9%	8,4%

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti nell'anno 2010 sono rappresentati nella tabella che segue:

(Valori espressi in €/mln)

	Consuntivo al 31/12/2010	Consuntivo al 31/12/2009	Diff %
TOTALE	8.876,1	7.735,0	14,8%
ABRUZZO	190,1	185,4	2,5%
BASILICATA	93,4	85,8	8,9%
CALABRIA	289,3	248,4	16,5%
CAMPANIA	868,9	743,7	16,8%
EMILIA ROMAGNA	655,3	564,1	16,2%
FRIULI VENEZIA GIULIA	173,4	146,1	18,7%
LAZIO	1.246,7	1.112,0	12,1%
LIGURIA	256,4	221,3	15,9%
LOMBARDIA	1.881,6	1.604,7	17,3%
MARCHE	194,3	172,7	12,5%
MOLISE	46,9	37,5	25,1%
PIEMONTE	628,9	563,1	11,7%
PUGLIA	544,0	455,5	19,4%
SARDEGNA	250,2	196,7	27,2%
TOSCANA	722,3	659,2	9,6%
TRENTINO ALTO ADIGE	102,7	109,3	-6,1%
UMBRIA	132,9	116,1	14,5%
VALLE D'AOSTA	16,4	15,7	4,4%
VENETO	582,4	497,7	17,0%

Analisi dei "grandi debitori" e azioni operative poste in essere

In merito all'attività nei confronti delle morosità rilevanti, i risultati del periodo in esame testimoniano la validità dell'azione svolta: come riportato nella tabella seguente, da 1.055 debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro sono stati recuperati circa 1,8 miliardi di euro.

(Valori espressi in €/mln)

	2009			2010		
	Totale Riscossioni	Riscossioni > 500.000 (862 posizioni)	% sul totale	Totale Riscossioni	Riscossioni > 500.000 (1055 posizioni)	% sul totale
Ruoli erariali	3.966	1.041	26,3%	4.613	1.226	26,6%
Ruoli INPS - INAIL	2.454	384	15,7%	2.839	435	15,3%
Ruoli Enti non statali	1.315	106	8,1%	1.425	125	8,8%
Totale Incassi da ruolo	7.735	1.531	19,8%	8.876	1.786	20,1%

In tale ambito, con specifico riferimento agli incassi da ruoli erariali (4,61 miliardi di euro), si mette in evidenza che la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni (1,2 miliardi di euro)

rappresenta il 26,6% degli importi riscossi.

Si evidenzia anche l'aumento in termini assoluti delle riscossioni di importo rilevante da ruoli previdenziali INPS.

Supporto alle P. A. per attività connesse alla riscossione — Equitalia Giustizia

Equitalia Giustizia S.p.A. — società dedicata alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi — è stata costituita nel 2008 (testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n.115).

Sempre nel 2008 è entrato in vigore il D.L. 143/08, che ha previsto l'affidamento diretto ad Equitalia Giustizia della gestione del Fondo Unico di Giustizia, costituito con il D.L. 133/08 art. 61 commi 23 e 24.

Per quanto riguarda l'attività di gestione del Fondo Unico Giustizia (FUG), nel corso del 2010 l'attività operativa di Equitalia Giustizia si è ulteriormente intensificata, anzitutto perché si è registrato un notevole incremento delle risorse intestate al FUG, il cui importo, a fine dicembre 2010, ha registrato un aumento di circa il 37% rispetto al 31 dicembre 2009.

Equitalia Giustizia ha, inoltre, provveduto, in attuazione di quanto previsto dal DM 30 luglio 2009, n. 127, ad inviare ai tre Ministeri di riferimento (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno) sia le prime rendicontazioni periodiche delle restituzioni, delle devoluzioni e delle intestazioni al FUG in materia civile e fallimentare (Cfr. artt. 2, comma 5; 3, comma 3; 4, comma 2, del DM n. 127/2009), sia il primo rendiconto annuale sulla gestione del Fondo (art. 6, comma 5, DM n. 127/2009). A quest'ultimo proposito, è importante sottolineare che, proprio in funzione della presentazione del rendiconto 2009, è stata messa a punto la corretta metodologia di esposizione e di contabilizzazione delle risorse finanziarie intestate al Fondo.

E' stato, poi, condiviso — con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — il testo della Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione delle spese di gestione del FUG (art. 6, comma 6, lett. f), DM n. 127/2009); tale convenzione è stata sottoscritta nel mese di luglio ed è attualmente all'esame del Ministro.

Equitalia Giustizia, infine, ha fornito supporto tecnico al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la predisposizione dello schema di decreto ministeriale di determinazione dell'aggio dell'utile netto della gestione finanziaria del FUG spettante alla Società. Tale supporto è stato assicurato anche in fase di riformulazione del testo a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti, il cui recepimento ha consentito, in data 15 settembre 2010, la firma del decreto.

Per quanto concerne la materia del recupero dei crediti di giustizia, in data 23 settembre 2010 è stata sottoscritta la relativa convenzione con il Ministero della Giustizia. Tale convenzione troverà concreta applicazione a decorrere dal 2011, secondo un piano progressivo di attuazione dei distretti giudiziari indicato dallo stesso Ministero.

Da ultimo l'art. 2, comma 21, del D. L. 225/10 (c.d. "decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha stabilito che Equitalia Giustizia, relativamente al FUG, fino al 31 marzo 2011 effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione, mentre, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, "il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla Società nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri".

Istanze di rateazione

Con l'approvazione dell'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 248/07 – convertito nella L. 31/08 – sono state introdotte rilevanti innovazioni nella disciplina della rateazione del pagamento dei carichi iscritti a ruolo. In particolare è stata attribuita direttamente agli Agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti pubblici previdenziali.

Conclusasi la definizione delle regole relative alle istanze di rateazione presentate direttamente agli Agenti della riscossione, sono stati definiti, realizzati e diffusi gli strumenti informatici necessari alla protocollazione, all'esame ed alla concessione della rateazione stessa.

Inoltre, è stato ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti, sul sito internet di Equitalia, un nuovo simulatore di calcolo del piano di ammortamento.

A partire dal 2008 – cioè da quando è stata trasferita agli Agenti della riscossione la competenza in materia – sono state concesse 1.038.327 rateazioni.

In particolare, nel periodo gennaio-dicembre 2010 sono state accolte 413.708 richieste di dilazione e respinte 31.755.

Fiscalità locale

Le attività di riscossione volontaria e coattiva svolte per conto degli Enti impositori diversi dall'Erario - Enti locali e territoriali, Consorzi, Ordini, Casse di Previdenza, altre società ed Enti privati – sono orientate al costante miglioramento dei livelli di servizio.

Nell'ambito della relazione con gli Enti, con l'obiettivo di efficientare lo scambio di informazioni riducendo i costi e migliorando la qualità dei dati, è proseguita l'attività di diffusione dei servizi web a supporto della riscossione a mezzo ruolo. Nel corso dell'anno sono stati, inoltre, conclusi accordi per la diffusione dei servizi web con il Ministero del Lavoro e con il Comando Generale delle Capitanerie di porto.

Il progetto di diffusione dei servizi web a supporto della riscossione a mezzo ruolo, denominato "informatizzazione enti" si è sviluppato attraverso due direttrici principali: "supporto nella manutenzione evolutiva del software" e "formazione specialistica" dei dipendenti del Gruppo.

Eventi sismici in Abruzzo

A seguito degli eventi sismici in Abruzzo, in applicazione dei provvedimenti d'urgenza disposti dal Governo, Equitalia SpA ha emanato specifiche direttive, indirizzate agli Agenti della riscossione, per rendere operativa la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nei confronti dei contribuenti residenti o con sede legale o operativa nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma.

In particolare, sono state sospese tutte le attività esecutive e cautelari, nonché quelle di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei provvedimenti di dilazione emanati dalle Società del gruppo Equitalia o dagli Enti creditori.

L'art. 39 del D.L. 78/10 ha stabilito la proroga al 15 dicembre 2010 del termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi (precedente termine 30 giugno 2010) per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, con volume d'affari non superiore a 200.000 euro.

Per quanto sopra è da intendersi conseguentemente prorogato al 15 dicembre 2010 anche il termine di scadenza della sospensione delle attività di notifica e di qualsiasi attività di recupero coattivo interessanti i citati soggetti.

La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del suddetto comma sarà successivamente disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Eventi alluvionali Regione Liguria e Regione Veneto

A seguito degli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in alcuni comuni delle province di Genova e Savona la dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM del 7 ottobre 2010 OPCM n. 3903 del 22 ottobre 2010 ha previsto degli interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010.

Le disposizioni di interesse per le Società del Gruppo contenute nella predetta ordinanza (art. 9) riguardano essenzialmente la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

Tale sospensione, peraltro, opera esclusivamente nei confronti di alcune categorie di soggetti e cioè, specificamente, i datori di lavoro privati, lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo, i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che, alla data dell'evento, esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova-Sestri Ponente.

Poiché le disposizioni in esame subordinano la fruizione della sospensione al ricorrere contestuale di requisiti la cui sussistenza non è accertabile sulla base delle informazioni che rientrano nella disponibilità degli Agenti della riscossione, questi ultimi possono accordare la